
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sopravvenuta l'assegnazione delle somme, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. diventa improcedibile anche se precedente all'assegnazione del g.e.

Va dato seguito al costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'opposizione ex art. 615 c.p.c. (tale deve intendersi anche quella che riguarda l'impignorabilità dei beni pignorati) può essere proposta fino a che l'esecuzione non si sia compiuta, laddove l'assegnazione della somma pignorata determina la chiusura del procedimento esecutivo; ciò vale anche nel caso in cui l'opposizione sia precedente all'assegnazione disposta dal g.e. in quanto si ritiene di aderire all'orientamento secondo cui l'opposizione presuppone la pendenza dell'esecuzione. Pertanto, deve ritenersi che, sopravvenuta l'assegnazione delle somme, l'opposizione diventi improcedibile.

...omissis...

Motivi della decisione

xxx., debitore di xxxxx, di cui era stato intermediario assicurativo, costituendosi a seguito di pignoramento presso terzi eseguito dal creditore, si opponeva all'esecuzione suddetta sostenendo l'impignorabilità delle somme di cui a conto corrente, in quanto conto separato ex art. 117 d.lgs. 209/05 (TU. assicurazioni) e quindi impignorabile. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, disponeva l'assegnazione della somma pignorata ad altro creditore intervenuto (xxxxxxx concedendo termine per l'introduzione della causa di merito ex art 616 1° c. c.p.c. previgente. L'xxxr. provvedeva ad introdurre la presente causa chiedendo sostanzialmente la nullità del pignoramento.

Si sono costituiti sia il creditore pignorante sia quello intervenuto assegnatario chiedendo il rigetto dell'opposizione. xxx. ha poi chiesto, nei confronti della xxx, la revoca dell'assegnazione delle somme in di lei favore e l'assegnazione a essa xxx della somma pignorata.

Per giurisprudenza costante (Cass. 1150/99, Cass. 10259/97) l'opposizione ex art. 615 c.p.c. (tale deve intendersi anche quella che riguarda l'impignorabilità dei beni pignorati) può essere proposta fino a che l'esecuzione non si sia compiuta, laddove l'assegnazione della somma pignorata determina la chiusura del procedimento esecutivo; qui, l'opposizione è precedente all'assegnazione disposta dal g.e. ma, rispettando la "ratio" di cui alle pronunce richiamate (secondo cui l'opposizione presuppone la pendenza dell'esecuzione), deve ritenersi che, sopravvenuta l'assegnazione delle somme, l'opposizione diventi improcedibile.

In ogni caso, nel merito, si osserva che, al di là della questione relativa alla identificazione o meno del conto in esame (c/o xxxxxx 052-10001754-1) come "conto separato" ex art. 117 d.lgs. cit., la somma ricavata dall'esecuzione (e peraltro assegnata ad altro creditore) è ben inferiore al debito xxxxxx nei confronti di xxx., laddove non appare contestato dall'Axxxx. che in tale conto erano state in un primo momento versate somme costituenti premi assicurativi del rapporto di intermediazione xxx sicché è evidente che l'opponente non ha interesse ad eccepire che quelle somme non potevano essere pignorate da un assicuratore in danno di altri assicuratori pure dei quali l'Axxxx. sarebbe stato intermediario. E' inoltre veramente singolare che l'Axxxxxxxr. dapprima utilizzi un conto da lui definito "separato", nel quale peraltro non fa trovare la provvista necessaria (costituita dai premi incassati) da versare ad xxA. (e ad altri eventuali assicuratori) e poi si spinga a proporre opposizione (pur a seguito di incapienza del conto pignorato rispetto al debito con xxxA.) sul presupposto della presunta impignorabilità delle somme sotto il profilo del citato art. 117 e del presunto danno arrecato dal pignoramento ad altri assicuratori. Ciò manifesta la temerarietà dell'iniziativa processuale dell'opponente (dimostrabile anche dall'inutile richiesta dei termini cx art. 183 c.p.c.), cosa che legittima, dopo la statuizione sull'opposizione e sulle spese di lite (che seguono la soccombenza), la condanna ex art. 96 ult. c. c.p.c. come in dispositivo (differenziata per i convenuti, stante il diverso esito dell'esecuzione per i medesimi)

Quanto alla domanda di xxxx sull'assegnazione, se ne rileva l'inammissibilità, posto che xxx. doveva proporre opposizione, avanti al g.e., avverso il provvedimento di assegnazione e per di più entro il termine cx art. 617 2° c. c.p.c.

p.q.m.

Il tribunale di Lucca in persona del g.i. dot Enrico Fontanini in funzione di giudice monocratico, 1. dichiara improcedibile e comunque rigetta l'opposizione proposta da xxxx., quale titolare di xxx avverso l'esecuzione presso terzi intrapresa da xxxxx.; 2. dichiara inammissibile la domanda proposta da xxxxxxA. relativamente all'assegnazione della somma pignorata; 3. condanna l'opponente alla rifusione in favore di ciascuno dei convenuti opposti delle spese processuali liquidate in € 4.800, oltre a 15% per spese generali e a iva e cpa; 4. condanna l'opponente, ex art. 96 ult. c. c.p.c., al pagamento in favore di Axxx della somma di € 8.000 e in favore della xxxxxx di quella di € 2.500.